REGOLAMENTO (CEE) N. 457/90 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1990

relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla Polonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che è opportuno prevedere di mettere a disposizione della Polonia alcuni prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione polacca; che la Comunità dispone di prodotti agricoli in giacenza in seguito ad operazioni d'intervento e che, per la realizzazione di tale azione, è opportuno utilizzare in via prioritaria tali prodotti; che, per alcuni di questi prodotti, le misure necessarie potranno essere adottate dalla Commissione stessa, in applicazione della regolamentazione in vigore;

considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di aiuto umanitario e va pertanto fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che vanno utilizzati, a copertura delle spese dell'operazione, gli stanziamenti previsti in bilancio per la cooperazione con i paesi terzi;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità procede, alle condizioni indicate in appresso, ad un'azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla Polonia.

Articolo 2

Le modalità di attuazione della presente azione sono le seguenti:

1) La Comunità fornisce gratuitamente alla Polonia un quantitativo massimo di 300 000 tonnellate di frumento tenero di qualità panificabile, disponibili in seguito ad operazioni d'intervento.

2) Le spese relative alla fornitura in questione sono sostenute dalla Comunità e sono determinate mediante gara.

3) I prodotti forniti in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni all'esportazione, né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

Articolo 3

Il valore da contabilizzare dei prodotti forniti alla Polonia è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3).

Articolo 4

1. L'esecuzione della presente azione è affidata alla Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, ove necessario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (5).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) Parere reso il 16 febbraio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.